



Comune di San Giovanni Suergiu

Provincia Sud Sardegna

ORDINANZA NUMERO 9 DEL 28/07/2022

Settore Polizia Locale

Oggetto: MODIFICA ED INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 08/2022 - ISTITUZIONE DIVIETO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE E DI SOSTA PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI VARIE DURANTE L'ESTATE 2022 IN SAN GIOVANNI SUERGIU CENTRO E FRAZIONI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

VISTA la propria ordinanza n. 08 del 11.07.2022 riguardante la regolamentazione temporanea della circolazione stradale in occasione dello svolgimento di varie manifestazioni ed eventi che si terranno in San Giovanni Suergiu centro e Frazioni durante il periodo estivo 2022;

RILEVATO che l' organizzatore delle manifestazioni summenzionate ha comunicato che per la manifestazione denominata " International Street Food 2022" prevista per il giorno **06 Agosto 2022** è stata erroneamente indicata la chiusura della Via Roma fino al numero civico 4 (Accesso oratorio) invece che fino alla Via Giuseppe di Vittorio e che non sono state indicate le date della manifestazione settimanale con giochi per bambini denominata "Babylandia" prevista nella Piazza IV Novembre in San Giovanni Suergiu nei giorni **03 – 10- 17 Agosto 2022** dalle ore 21.30 alle ore 24.00 circa;

RITENUTO opportuno, pertanto, modificare ed integrare le date ed i luoghi di vigenza della limitazione temporanea della circolazione nell' area di che trattasi, tenuto conto delle richieste avanzate, al fine di non determinare disfunzioni del servizio, con conseguente pericolo per gli utenti della strada;

VISTA la necessità di dover provvedere ad integrare delle modifiche di data e luogo alla predetta Ordinanza n°08 del 11.07.2018;

VISTI gli artt. 5, 6, 7 e 37 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e successive integrazioni e modifiche, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

VISTI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale 04/2022 del 01.02.2022, di nomina dei responsabili delle strutture organizzative, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Polizia Locale e, come tale, è competente ad assumere i provvedimenti e le iniziative necessari al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione comunale per il settore ed i servizi di competenza della Polizia Locale;

DATO ATTO che il rilascio del presente provvedimento è finalizzato unicamente alla regolamentazione della circolazione veicolare e che pertanto non esime gli organizzatori dal possesso di tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie per lo svolgimento delle manifestazioni nelle predette Vie;

PRESO ATTO delle direttive impartite in merito dall'Amministrazione Comunale;

ACCERTATA la propria competenza in materia;

ORDINA

per quanto in premessa, in riferimento alla propria precedente Ordinanza n° 08 del 11 luglio 2022 relativa la regolamentazione temporanea della circolazione stradale in occasione dello svolgimento di varie manifestazioni che si terranno in San Giovanni Suergiu centro e Frazioni durante il periodo estivo 2022, a parziale modifica della medesima, la seguente integrazione:

1. **L' istituzione del divieto temporaneo di circolazione e di sosta**, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, delle seguenti aree del territorio comunale per il tempo sotto indicato:

| | |
|--------------------------------|---|
| Località: San Giovanni Suergiu | VIA VITTORIO EMANUELE FINO ALL'INCROCIO CON LA VIA G. DELEDDA - VIA ROMA FINO ALL'INCROCIO CON LA VIA G. DI VITTORIO (FRONTE PALMA) - VIA MAZZINI FINO ALL'INTERSEZIONE CON V. GRAMSCI. |
| Periodo di validità | Sabato 06 Agosto 2022 - MANIFESTAZIONE INTERNATIONAL STREET FOOD - IV° Edizione 2022. |
| Orario di validità | <ul style="list-style-type: none">• Dalle ore 12.00 alle ore 01.00 DEL GIORNO SUCCESSIVO |

2. **L' istituzione del divieto temporaneo di circolazione** per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, delle seguenti aree del territorio comunale per il tempo sotto indicato:

| | |
|--------------------------------|--|
| Località: San Giovanni Suergiu | VIA VITTORIO EMANUELE TRATTO COMPRESO TRA LA VIA ROMA E LA VIA MAZZINI (FRONTE MUNICIPIO). |
| Periodo di validità | Mercoledì 03 - 10 - 17 Agosto 2022 – Appuntamento settimanale con Babylandia : Musica ed intrattenimento per i più piccoli. |
| Orario di validità | <ul style="list-style-type: none">• Dalle ore 21.30 alle ore 24.00 |

3. **La apposizione della segnaletica stradale** prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali. L'ufficio Tecnico Comunale è incaricato di fornire le transenne e l'apposita segnaletica, mentre la posa in opera secondo gli orari e le modalità sopra stabilite dovrà essere effettuata a cura dell' organizzatore della manifestazione, che dovrà altresì avere cura di mantenere in perfetta efficienza la stessa, durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento.
4. Gli organizzatori dovranno comunque garantire l'installazione di idonea segnaletica stradale che indichi i percorsi alternativi, consentendo in caso di necessità il transito dei mezzi di emergenza e di soccorso.
5. **E' fatto obbligo** agli stessi organizzatori al termine dell'orario di sospensione della circolazione di rimuovere tutta la segnaletica stradale approntata per l'occasione e ripristinare la viabilità ordinaria.

DISPONE

La sospensione nelle fasce orarie sopra citate, delle ordinanze di viabilità ordinaria disciplinanti i sensi di marcia delle strade interessate dalle manifestazioni e spettacoli summenzionati, adottando contestualmente il doppio senso di marcia per i soli veicoli dei residenti muniti di apposito pass e autorizzati, che dovranno adottare tutte le cautele di cui ai punti successivi.

Ai soli residenti nei tratti di strada come sopra specificato, muniti di apposito pass, sarà consentito esclusivamente il transito per le sole operazioni urgenti di accesso e uscita dalle proprie abitazioni, i quali tuttavia, dovranno procedere a velocità ridotta (passo d'uomo) e saranno comunque tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza i cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

A discrezione del personale della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia in servizio di Ordine Pubblico impegnate nelle manifestazioni potranno essere consentite deroghe ai citati provvedimenti, oltre che adottarne ed attuarne di ulteriori a limitazione della circolazione stradale atti a salvaguardare l'incolumità pubblica ed il regolare svolgimento delle manifestazioni.

Gli Operatori del Comando di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna. In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Documento firmato digitalmente ai sensi del T. U. n°445/2000 e del D.Lgs n°82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Responsabile del Servizio P.L.
F.to Cap. Carlo Gannau



Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on – line nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- | | |
|--|----------------------|
| ▪ Prefetto della Provincia di | Cagliari |
| ▪ Sindaco di | San Giovanni Suergiu |
| ▪ Stazione Carabinieri di | San Giovanni Suergiu |
| ▪ Ufficio Tecnico Comunale di | San Giovanni Suergiu |
| ▪ Sig. PINTUS Salvatore – Presidente Pro Loco S. Giov. Suergiu | San Giovanni Suergiu |